

NORME ATTUATIVE

PER LO SVOLGIMENTO DELLA 74° ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

La 74° Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Motociclistica Italiana è stata indetta a seguito di deliberazione n. 592 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020 e verrà convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dallo Statuto FMI.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione n. 20 del 17.07.2020, con provvedimento n. 593/2020 a seguito:

- dell'entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 relativa alle *“Modifiche al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli Organi del CONI e delle FSN, e al D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 in materia di limiti al rinnovo delle cariche del CIP”*;
- dell'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, approvato con decreto del Commissario ad acta del 13/4/2019 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 164 del 16/04/2019.
- dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione n. 1613 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – del 14 settembre 2018 con le modifiche apportate all'art. 6.1.5 (*Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico*) e all' art. 6.1.6 (*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive*) approvate nella riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 02.07.2020

SOMMARIO:

Art. 1	Convocazione
Art. 2	Partecipazione all'Assemblea Nazionale
Art. 3	Preclusioni alla partecipazione assembleare
Art. 4	Limitazioni alla partecipazione assembleare
Art. 5	Attribuzione voti
Art. 6	Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
Art. 7	Procedura di Pre - Accreditamento
Art. 8	Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto a voto
Art. 9	Commissione Verifica Poteri - CVP
Art. 10	Quorum costitutivi dell'Assemblea
Art. 11	Candidature
Art. 12	Requisiti per la presentazione delle candidature
Art. 13	Proposizione delle candidature
Art. 14	Formale accettazione della proposta di candidatura
Art. 15	Candidature al 3° mandato
Art. 16	Decisioni in merito alla legittimità delle candidature
Art. 17	Ineleggibilità
Art. 18	Funzionamento dell'Assemblea
Art. 19	Procedure di votazione
Art. 20	Votazioni
Art. 21	Elezioni
Art. 22	Disposizioni finali

Art. 1 - Convocazione

1. Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva - in programma presso il Pala Congressi di Riccione - Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione RN- viene inviata agli aventi diritto a voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa - ovvero entro il 2 settembre 2020. La convocazione, unitamente alla tabella voti 2016 -2019, approvata a seguito di deliberazione n. 595 assunta nella riunione del Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020, viene pubblicata nella homepage del sito istituzionale della FMI ed inviata a tutti i seguenti destinatari aventi diritto al voto, nelle modalità di seguito indicate:

▪ **ai legali rappresentanti dei Moto Club aventi diritto al voto**

La convocazione viene inviata - a mezzo @pec dall'Ufficio Tesseramento FMI all'indirizzo @pec del Moto Club fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto al voto.

▪ **ai Rappresentanti dei Licenziati**

La convocazione viene inviata - a mezzo @pec dall'Ufficio Tesseramento FMI al Rappresentante dei Licenziati di ciascun Moto Club, presso l'indirizzo @pec del Moto Club, come risulta dal sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione dei Rappresentanti dei Licenziati.

▪ **ai Tecnici Sportivi federali**

La convocazione viene inviata dalla Segreteria della Direzione Tecnica tramite raccomandata a/r presso l'indirizzo dichiarato all'atto del tesseramento alla FMI e all'iscrizione nell' apposito Albo, come risulta dal sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione dei Tecnici.

2. Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
- l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto federale
- l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 17 dello Statuto Federale
- l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
- le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni logistiche ed organizzative

Art. 2 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale

1. Soggetti aventi diritto al voto

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 17 dello Statuto federale, all'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) I Legali Rappresentanti degli Affiliati, o loro Delegati - purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato, sulla base del sistema delle deleghe di cui al successivo art. 8
- b) I Rappresentanti dei Licenziati o i rispettivi Supplenti;
- c) I Tecnici Federali

2. I legali rappresentanti degli Affiliati - Moto Club (art. 17.1 lettera a dello Statuto).

1. Il Moto Club deve:

- essere regolarmente affiliato alla FMI per l'anno sportivo 2020 ed iscritto al Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI;
- aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea (ultima data utile per tale riferimento è essersi affiliati entro il 30.09.2019);

- aver svolto – per i Moto Club riaffiliati nella stagione 2019 - effettiva attività sportiva federale ufficiale, riconosciuta dalla FMI – intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale e risultante dai database federali e/o nel Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI - nell'anno sportivo 2019;
- aver svolto – per i Moto Club affiliati nella stagione 2019 - effettiva attività sportiva federale ufficiale, riconosciuta dalla FMI – intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale e risultante dai database federali e/o nel Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI - nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

3. I Rappresentanti dei Licenziati o i rispettivi Supplenti (art. 10 comma 1 lettera b in combinato disposto con l'art. 17 comma 1).

1. Il Presidente del Moto Club organizza l'Assemblea di tutti i Licenziati del Moto Club per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee Nazionali. Le modalità di svolgimento di tali Assemblee, l'elezione del rappresentante dei Licenziati, nonché del relativo supplente, sono demandati agli Statuti ed alla normativa interna dei Moto Club.
2. All'Assemblea Nazionale partecipa, con diritto di voto, il rappresentante dei Licenziati eletto dall'Assemblea di categoria ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione del rappresentante dei Licenziati o dei relativi supplenti.
3. Qualora il Rappresentante dei Licenziati eletto fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito dal Supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nella propria Assemblea di categoria.
4. I Licenziati partecipano con diritto di voto all'Assemblea di categoria organizzata dal Presidente del Moto Club purché:
 - maggiorenni
 - titolari di Licenza Agonistica per l'anno sportivo in corso
 - in attività
5. Il Presidente del Moto Club deve provvedere, secondo quanto indicato dalle procedure federali, all'inserimento nel sistema informativo federale del nominativo del Rappresentante dei Licenziati e quello del relativo Supplente al fine del regolare esercizio delle funzioni di specifica competenza individuate dalla normativa statutaria per le procedure assembleari, ovvero:
 - per sostenere la candidatura per il Consigliere Federale da eleggersi in quota Licenziati – art. 21 comma 1 lettera c) dello Statuto Federale
 - per l'esercizio del proprio diritto di voto art. 19 comma 3 dello Statuto Federale
6. Le Licenze valide per il conferimento dell'elettorato attivo e passivo, deliberate ciascun anno dal Consiglio Federale, sono elencate per ogni anno nell'allegato "Licenze valide ai fini dell'elettorato attivo e passivo" – pubblicato sul sito www.federmoto.it – nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

4. I Tecnici Sportivi Federali (art. 17.1 lettera c)

1. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Tecnici che siano:
 - maggiorenni
 - tesserati alla FMI per l'anno in corso
 - iscritti nell'apposito Albo dei Tecnici

5. Misure di contenimento anti-Covid 19

Tutti i soggetti che non hanno diritto al voto secondo quanto previsto ai commi precedenti non potranno, salva diversa disposizione statutaria, presenziare né partecipare ai lavori assembleari in aderenza con quanto prescritto per le misure di contenimento anti-Covid 19 emanate dalle normative governative.

Art. 3 - Preclusioni alla partecipazione assembleare

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 è preclusa la partecipazione in Assemblea:
 - a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento (art. 17 comma 6)
 - a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione (art. 17 comma 7):
 - squalifica
 - ritiro della Licenza e/o della Tessera
 - inibizione a svolgere le funzioni
 - sospensione a termine da qualsiasi attività
 - sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
 - interdizione da cariche federali
 - inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
 - radiazione
 - inibizione a far parte della FMI

Art. 4 - Limitazioni alla partecipazione assembleare

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5 – 35 comma 5 e 39 commi 2 – 4 dello Statuto Federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Componenti della Commissione Federale di Garanzia
 - Procura Federale
 - Membri degli Organi di Giustizia
 - Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
 - Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 - Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
 - Presidenti Comitati Regionali
 - Componenti del Consiglio Regionale
 - Delegati Regionali
 - Delegati Provinciali
 - Candidati alle cariche elettive
 - Componenti della CVP
 - Scrutatori

Art. 5 - Attribuzione voti

1. Voti base

Secondo quanto stabilito dallo Statuto – art. 18 ciascun Moto Club avente diritto a voto ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui:

- 8 di pertinenza del Moto Club
- 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei Licenziati, ove sussista.

Nel caso in cui il Moto Club non abbia comunicato il rappresentante dei Licenziati, i voti cui avrà diritto il Moto Club rimangono 8.

Ogni Tecnico Federale ha diritto ad 1 voto.

2. Voti plurimi

Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club di cui al comma precedente, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18 comma 3, ogni Moto Club affiliato ha diritto ad ulteriori voti supplementari - definiti voti plurimi - individuati in base ai risultati sportivi conseguiti dai rispetti Licenziati e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base di spettanza del Moto Club.

Il Moto Club ha diritto ai seguenti voti plurimi, a condizione che le gare ed i Campionati ai quali essi si riferiscono, abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Il calcolo dei voti plurimi avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

- 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- a 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- a 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
- a 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali

Il Moto Club che possa vantare più vincitori di Campionato per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto.

Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

Art. 6 - Reclamo per omessa o errata attribuzione voti.

1. La Tabella voti del quadriennio 2016-2019 sarà pubblicata sul sito federmoto – nella apposita sezione dedicata all'Assemblea – **il 10 agosto 2020.**
2. Al fine di garantire il corretto svolgimento dei diritti di reclamo in caso di omessa o errata attribuzione voti i cui termini statuari coinciderebbero con il periodo estivo, la decorrenza degli stessi avverrà, formalmente, a far data dal **24 agosto 2020.**
3. Qualora il Presidente del Moto Club ravvisasse errori nell'attribuzione dei voti di propria spettanza potrà richiederne la corretta verifica a mezzo mail – assemblea@pec.federmoto.it - allegando tutti gli elementi utili per consentire gli opportuni riscontri.

A seguito dei riscontri effettuati dalla Segreteria Generale si potranno configurare le seguenti situazioni:

- a) nel caso fosse accertata la correttezza della segnalazione proposta: la Segreteria Generale, di ufficio, provvederà alla correzione ed alla riattribuzione dei voti spettanti al Moto Club, dandone riscontro nell'apposita sezione del sito federale dedicata alla Assemblea e pubblicando la Tabella voti aggiornata
 - b) nel caso in cui la Segreteria Generale confermasse i dati già pubblicati nella Tabella voti, il Legale Rappresentante del Moto Club potrà ricorrere al Tribunale Federale – secondo quanto successivamente indicato al comma 5 del presente articolo – e, in caso, potrà appellarsi ulteriormente contro la decisione del Tribunale Federale alla Commissione di Appello Federale, secondo quanto previsto al successivo comma 9 del presente articolo.
4. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale – ovvero entro il 31 agosto 2020 - l'affiliato avente diritto al voto, l'affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – assemblea@pec.federmoto.it.

5. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
6. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altri affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec nei medesimi termini di cui al punto precedente anche al Moto Club o ai Moto Club interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec - assemblea@pec.federmoto.it - entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
8. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.federmoto.it entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
9. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
10. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
11. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

Art. 7 – Procedura di Pre- Accredimento all'Assemblea

1. Potranno partecipare alla Assemblea Nazionale Elettiva esclusivamente gli aventi diritto al voto che abbiano effettuato la procedura di Pre-Accreditamento disposta sul sito federale nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea e valida dal 1° ottobre 2020 e fino alle ore 24:00 del 28 ottobre 2020.
2. Coloro che non abbiano effettuato tale procedura di Pre-Accreditamento non potranno partecipare all'Assemblea, a meno che non siano intervenute motivate cause di forza maggiore che dovranno essere rappresentate direttamente alla Commissione Verifica Poteri, il giorno dell'Assemblea. Spetterà alla CVP verificarne presupposti e legittimità ed ammettere o meno la partecipazione dell'avente diritto al voto ai lavori assembleari.
3. Le credenziali di accesso al sistema gestionale del Pre-Accreditamento - con cambio password obbligatorio al primo accesso - saranno fornite nell'apposita lettera di convocazione.
4. Accedendo al sistema attraverso le rispettive credenziali si formalizzerà l'effettiva partecipazione dell'avente diritto al voto ai lavori assembleari.
5. La verifica automatica delle regole di partecipazione conferirà la possibilità per gli aventi diritto a dare o ricevere deleghe, secondo quanto stabilito all'art. successivo.

Art. 8 – Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto

1. I Moto Club partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio Legale Rappresentante (Presidente del Moto Club) che abbia effettuato la procedura di Pre-Accreditamento disposta sul sito federale nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. precedente.
2. Effettuata la procedura di Pre-Accreditamento, l'avente diritto a voto potrà gestire anche il conferimento delle deleghe.
3. La procedura ed il sistema di gestione delle deleghe saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

4. Tale procedura prevede che, nel caso in cui il legale rappresentante del Moto Club non possa partecipare ai lavori assembleari, possa delegare in sua vece ed in alternativa:
- un **delegato interno**: ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in corso ed il cui nominativo risulti inserito nel sistema informatico federale fra i componenti del Consiglio Direttivo del Moto Club.

Procedura di conferimento di una delega interna:

sarà effettuata direttamente dal Presidente del Moto Club che, connettendosi con la propria utenza all'apposito sistema di Pre-Accreditamento, individuerà - tramite menu a tendina - il componente del proprio Consiglio Direttivo che parteciperà, in sua vece, all'Assemblea. Il nominativo del delegato potrà essere modificato entro e non oltre le ore 24:00 del 28 ottobre 2020.

Per le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase successiva a tale data si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 7 comma 2

- un **delegato esterno**: ossia un altro Moto Club, il cui Presidente, a sua volta, potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio del punto precedente a).

Procedura di conferimento di una delega esterna:

si articola in 3 fasi:

I Fase: accordo e formalizzazione della delega dal MC delegante al MC delegato

Nella sezione del sito www.federmoto.it → FMI → Assemblea Nazionale è pubblicato l'apposito Vademecum per la predisposizione delle deleghe.

Il Presidente del Moto Club delegante indicherà un qualsiasi altro Moto Club affiliato alla FMI cui assegnare la propria delega.

Il Presidente del Moto Club delegante può scegliere - alternativamente - uno dei due fac-simile di moduli già predisposti e scaricabili dal sito:

- può utilizzare il fac-simile di delega n. 1) - modulo con firma in originale da parte del Presidente del Moto Club delegante e con apposizione di timbro sempre del MC delegante
OPPURE
- può utilizzare il fac-simile di delega n. 2) - modulo con firma in originale da parte del Presidente del Moto Club delegante ed utilizzo di carta intestata del MC delegante

II Fase: invio del modulo di delega

La delega deve essere inviata a mezzo @pec da parte del Presidente del Moto Club delegato all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del Presidente del Moto Club delegante.

III Fase: caricamento a sistema della delega conferita (a cura della Segreteria Generale)

Le deleghe ricevute saranno valutate dalla CVP - secondo quanto indicato al successivo comma 5 - ed inserite dalla Segreteria Generale nel sistema di Pre-Accreditamento.

Accedendo tramite la propria utenza al sistema il Presidente del Moto Club delegato potrà verificare il buon esito di tutte le deleghe a lui conferite.

Sarà possibile effettuare la procedura per conferire la delega esterna entro e non oltre le ore 24:00 del 28 ottobre 2020.

Per le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase successiva a tale data si applicheranno le prescrizioni di cui all'art. 7 comma 2.

5. La CVP verificherà che:
- ciascun Moto Club abbia emesso 1 sola delega: l'eventuale presentazione di più deleghe provenienti dallo stesso Moto Club comporterà la decadenza di tutte le deleghe conferite.
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto federale, ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea siano

rilasciate deleghe in numero di 4 (oltre a quella di propria spettanza). Pertanto ciascun Legale Rappresentante di Moto Club potrà rappresentare, oltre al proprio Moto Club, un massimo di altri 4 Moto Club.

6. I rappresentanti dei Licenziati o, eventualmente, i rispettivi supplenti non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non potranno delegare terzi.
7. I Tecnici Federali non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non possono delegare terzi.
8. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto al voto non può rappresentare contemporaneamente altre componenti (Moto Club/Licenziati/Tecnici).

Art. 9 - Commissione Verifica Poteri - (CVP)

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente - nominato d'intesa con il CONI - 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La CVP si insedia ufficialmente a far data dal 1° ottobre 2020 per gli interventi di competenza in materia di:
 - verificare l'assegnazione delle deleghe - secondo quanto previsto all'articolo precedente
 - sovrintendere ai sistemi di pre-registrazione dei Delegati
5. La CVP durante lo svolgimento dei lavori assembleari ha il compito di:
 - accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
 - verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - chiedere i documenti di riconoscimento personale intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi
 - effettuare le specifiche verifiche di competenza di cui all'art. 7 comma 2 - art. 8 comma 4 lettera a) - art. 8 comma a lettera b) della presente normativa
 - verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - produrre il conseguente aggiornamento dei dati
 - produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti
6. La CVP termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

Art. 10 - Quorum costitutivi dell'Assemblea

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 19 commi 10 e 11 dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale si intende validamente costituita quando:
 - in I convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto.
 - in II convocazione (trascorsa un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

Art. 11 - Candidature

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 19 comma 1 lettera e) e comma 2 la 74° Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva viene indetta per procedere, al termine del mandato quadriennale 2017-2020, al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - Presidente Federale
 - N. 10 Consiglieri Federali di cui:
 - 7 in rappresentanza degli Affiliati, di cui almeno 2 di genere diverso
 - 2 in quota Licenziati, uno per genere
 - 1 in quota Tecnici
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 -Requisiti per la presentazione delle candidature

1. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Presidente Federale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio (*dal 01.11.2011 al 01.11.2020 compreso*), salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (*dal 2010 al 2019 compreso*);
 - d) essere in regola con il tesseramento 2020 con un Moto Club affiliato.
2. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Federale eletto in quota Affiliati tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio (*dal 01.11.2011 al 01.11.2020 compreso*), salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (*dal 2010 al 2019 compreso*);
 - d) essere in regola con il tesseramento 2020 con un Moto Club affiliato.
3. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Federale eletto in quota Licenziati tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio (*dal 01.11.2011 al 01.11.2020*), salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (*dal 2010 al 2019 compreso*);

- d) essere in regola con il tesseramento 2020 con un Moto Club affiliato
 - e) i Licenziati in attività oppure coloro che siano stati licenziati per almeno 2 stagioni nelle ultime 10 (*dal 2010 al 2019 compreso*) e che abbiano preso parte nello stesso periodo a competizioni titolate.
Le Licenze valide per il conferimento dell'elettorato attivo e passivo, deliberate ciascun anno dal Consiglio Federale, sono elencate per ogni anno nell'allegato "Licenze valide ai fini dell'elettorato attivo e passivo" - pubblicato sul sito www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
4. Può essere candidabile ed eleggibile alla carica di Consigliere Federale eletto in quota Tecnico il cittadino italiano maggiorenne in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio (*dal 01.11.2011 al 01.11.2020*), salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (*dal 2010 al 2019 compreso*);
 - d) essere in regola con il tesseramento 2020 con un Moto Club affiliato.
 - e) il Tecnico in attività oppure colui che sia stato tesserato in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci (*dal 2010 al 2019 compreso*).
5. Inoltre a seguito di quanto disposto dall'art. 12 comma 4 bis dello Statuto Federale, il Presidente ed i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
6. È eleggibile come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti chiunque sia iscritto all'Albo dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Non è richiesto per l'elezione in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il requisito del tesseramento di cui all'art. 12 comma 2 lettere c) e d) dello Statuto Federale.

Art. 13 – Proposizione delle Candidature

1. Le candidature alle cariche federali devono essere preventivamente proposte da Affiliati, Rappresentanti dei Licenziati e Tecnici aventi diritto a voto, come indicato dall'art. 21 comma 1 dello Statuto Federale e di seguito specificato:
 - la candidatura alla carica di Presidente Federale dovrà essere presentata da almeno 100 Moto Club aventi diritto al voto.
 - la candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Affiliati dovrà essere presentata da almeno 15 Moto Club aventi diritti al voto
 - la candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Licenziati dovrà essere presentata da almeno 15 Rappresentanti dei Licenziati e per i quali dovrà essere garantita la candidatura di un uomo e di una donna
 - la candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Tecnici dovrà essere presentata da almeno 5 Tecnici
 - la candidatura per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere presentata direttamente dal soggetto interessato.
2. Tutte le proposte di candidature dovranno essere depositate in Segreteria Generale FMI - almeno 40 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, ovvero entro il 22 settembre 2020 ed attraverso una delle seguenti modalità:

- ❖ recapitate per posta (raccomandata a/r o a mezzo corriere) – FMI – Viale Tiziano 70 – VIII piano - 00196 Roma – attenzione della Segreteria Generale
 - ❖ consegnate a mano - FMI – Viale Tiziano 70 – VIII piano - 00196 Roma – attenzione della Segreteria Generale - facendo fede al riguardo la ricevuta di consegna prodotta dalla Segreteria stessa, con orario di ricezione e timbro
 - ❖ inviate a mezzo @pec all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it
3. Tutte le proposte di candidature dovranno essere firmate in originale - utilizzando i moduli predisposti per ciascuna carica elettiva (*“Modulo di proposta candidatura”*) e scaricabili dal sito federmoto nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea.
 4. Tutte le proposte di candidatura saranno protocollate e conservate presso gli uffici della Segreteria Generale FMI.
 5. Tutte le proposte di candidature dovranno essere pubblicate sul sito federale nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ovvero entro il 2 ottobre 2020.
 6. Il legale rappresentante di ciascun Moto Club potrà esprimere:
 - ❖ la proposta alla candidatura per la carica di Presidente Federale
 - ❖ fino a 7 proposte alla candidatura per i Consiglieri Federali da eleggersi in quota Affiliati
 7. Il Rappresentante dei Licenziati di ciascun Moto Club potrà esprimere:
 - ❖ fino a 2 proposte di candidature per i Consiglieri Federali da eleggersi in quota Licenziati, una per genere
 8. Il Tecnico potrà esprimere:
 - ❖ una proposta di candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Tecnici
 9. L'eventuale presentazione di più proposte di candidatura superiore a quelle previste determinerà la nullità di tutte.
 10. Non è ammessa la candidatura della stessa persona a più di una carica federale nella stessa Assemblea.

Art. 14 - Formale accettazione della proposta di candidatura

1. I soggetti ufficialmente candidati alle cariche federali, i cui nominativi siano stati ammessi dalla Segreteria Generale, devono formalmente accettare tale candidatura mediante dichiarazione scritta, fatta pervenire alla Segreteria Generale della FMI almeno 35 giorni prima della data stabilita dall'Assemblea, ovvero entro il 27 settembre 2020.
2. L'accettazione in forma scritta e con sottoscrizione autografa deve contenere l'indicazione della carica per cui si è stati candidati e la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 12 comma 6 dello Statuto Federale.
3. I moduli di accettazione delle candidature dovranno essere inviati alla Segreteria Generale a mezzo @pec - assemblea@pec.federmoto.it - utilizzando il modulo predisposto (*“Accettazione della candidatura”*) presente e scaricabile dal sito federmoto nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea.
4. L'elenco delle candidature, formalmente accettate, deve essere pubblicato sul sito internet federale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva, quindi entro il 2 ottobre 2020.
5. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FMI a mezzo @pec entro i successivi 2 giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto - ovvero entro il 4 ottobre 2020.

Art. 15 - Candidature al 3° mandato

1. L'art.2, comma 1 della Legge 8/2018 stabilisce che:
 - gli Statuti delle Federazioni devono prevedere le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

- il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di 3 mandati.
- i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 12, comma 8 dello Statuto Federale (relativo al terzo mandato) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
In questo caso il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi.
In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 19, comma 6 dello Statuto federale, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 16 – Decisioni in merito alla legittimità delle candidature

1. Per chiarezza interpretativa, soprattutto in merito al combinato disposto di più norme, si evidenziano situazioni che potrebbero mettere a rischio la legittimità della candidatura:
 - a) in ragione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 5 dello Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto all'elettorato attivo e passivo. Tuttavia, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Moto Club d'Italia, art. 5 e 6, il tesseramento al Moto Club d'Italia è valido, ai soli fini del computo dei termini di cui all'art. 12 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale (requisito del tesseramento alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi - *dal 2010 al 2019 compreso*), solo per coloro che abbiano ricoperto cariche elettive federali nello stesso periodo.
 - b) in ragione di quanto previsto in tema di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio degli Ufficiali di Gara di cui all'art. 33 dello Statuto del CONI e art. 9 dello Statuto Federale, gli Ufficiali di Gara iscritti nei rispettivi Albi (Direttori di Gara e Commissari di Gara) non sono candidabili alla carica di Consiglieri Federali in quota Affiliati riscontrando l'assenza del requisito di cui all'art. 19 comma 2 dello Statuto Federale in ragione del quale è necessario essere in regola con il tesseramento 2020 con un Moto Club affiliato.
2. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>
3. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo @pec – all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - entro i successivi 2 giorni dalla data di pubblicazione – entro il 4 ottobre 2020.
4. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale – ovvero entro il 9 ottobre 2020 - il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – assemblea@pec.federmoto.it. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
5. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec – all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale

- Federale, sempre a mezzo @pec, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
6. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 7. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.fedemoto.it - entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 4.
 8. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 9. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 17 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili e quindi non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che:
 - a) esercitino nelle società, imprese, od industrie la cui attività consista principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FMI, dei suoi organi interni o degli Affiliati alla stessa FMI, le funzioni di dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, Presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente; nonché siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitino di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte;
 - b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata all'attività della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - c) abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - d) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI;
 - e) risultano aver rivestito tale carica negli ultimi tre mandati, in applicazione dei dettami statutari di cui all'art. 12 comma 8 dello Statuto federale.
2. Rileva inoltre in tale ambito quanto dispone il Codice di Comportamento Sportivo - Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012: *"Inoltre i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate"*.

Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Il Presidente Federale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del *quorum* minimo costitutivo previsto per la fattispecie assembleare in questione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea, non appena il Presidente Federale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di 3 scrutatori.
3. Il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI.
4. La nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, su proposta del Segretario Generale della FMI o dell'Assemblea stessa può aver luogo anche per acclamazione.

5. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
 - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
 - b) cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito
 - c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
 - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Federale, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi devolutigli in forma scritta da parte dei Delegati
 - h) dichiara la chiusura dell'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
6. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
 - componenti della CVP
 - soggetti candidati alle cariche federali
 - qualsiasi avente diritto al voto
7. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di controllare le operazioni elettroniche di voto.
8. Il Segretario Generale della FMI assume d'ufficio l'incarico di Segretario dell'Assemblea e può essere coadiuvato da un vice Segretario di sua nomina.
9. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
10. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto Federale – art. 19 – ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell'Assemblea.
11. In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva:
 - a) approva la relazione del programma quadriennale del Consiglio Federale
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, eventuali Presidenti Onorari e Soci Benemeriti
 - c) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
 - d) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate: il Presidente della Federazione; i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati; i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 – Procedure di votazione

1. La FMI adotta per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva sistemi di voto elettronico, secondo modalità che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
2. Il voto sarà effettuato in maniera del tutto anonima e segreta tramite apposito televoter: non sarà possibile in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente.

3. La procedura ed il sistema di votazione saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it – nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
4. Il voto sarà univoco: l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza.
5. Al votante sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non consentirà l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste a Statuto per le rispettive cariche da eleggere.
6. Sarà possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 - Votazioni

1. Al momento di apertura delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto accreditati saranno chiamati ad effettuare 5 diverse votazioni:
 1. l'elezione del Presidente Federale - votato da tutti i delegati
 2. l'elezione dei 7 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati - di cui almeno 2 di genere diverso – votato dai Presidenti di MC o loro delegati
 3. l'elezione dei 2 Consiglieri Federali in quota Licenziati – votati solo dai Rappresentanti dei Licenziati
 4. l'elezione di 1 Consigliere Federale in quota Tecnici – votato solo dai Tecnici
 5. l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – votato da tutti i delegati

Queste le specifiche:

- i rappresentanti dei Moto Club votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 7 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
 - i rappresentanti dei Licenziati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 2 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
 - i Tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
2. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze.
 3. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere.

Art. 21 - Elezioni

- 1. Elezione di tutte le cariche federali, ad eccezione di quella di Presidente della Federazione**

Secondo quanto stabilito dall'art 19 comma 1 lettera e) dello Statuto Federale per tutte le cariche elettive, ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente della Federazione, vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti, fermo restando la rappresentanza di genere in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Federale, senza considerare le frazioni decimali.

Ove non sia possibile rispettare le prescritte rappresentanze di genere, i posti rimarranno vacanti fino a nuove elezioni.

- 2. Elezione alla carica di Presidente della Federazione**

Secondo quanto stabilito dall'art 19 comma 6 dello Statuto federale nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto in ogni caso il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.

Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e, in tale

votazione, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.

In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente normativa, il Consiglio Federale si riserva prima dello svolgimento della Assemblea, in ragione delle misure messe in atto dalle autorità governative, in caso di necessario contenimento dell'epidemia legata al Covid-19 o per altre cause di forza maggiore, di modificare quanto prescritto dalla presente normativa, in corrispondenza della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al voto, dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali.